



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Delle e dei Presidenti
Delle Direttrici e dei Direttori
Conservatori di Musica
Accademie di Belle Arti
Accademie Nazionali di Danza
e di Arte Drammatica
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali
Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, Confsal
Snals, Unione Artisti
LORO SEDI

Oggetto: Personale tecnico-amministrativo e ampliamento dell'organico. Reclutamento e mobilità.

Con la presente si forniscono indicazioni in merito al reclutamento e alla mobilità del personale tecnico-amministrativo, con particolare riferimento ai posti di recente inserimento nelle dotazioni organiche. La disciplina della mobilità (sia del personale amministrativo che dei docenti) sarà oggetto come ogni anno di apposita Ordinanza Ministeriale.

FACOLTÀ ASSUNZIONALI

Questo Ministero richiede annualmente l'autorizzazione ad assumere personale tecnico-amministrativo, sulla base delle cessazioni previste e degli aventi diritto alla stabilizzazione, anche ai fini di identificare le quantità per ciascun profilo. Tali facoltà assunzionali - autorizzate, in base all'art. 64-bis del D.L.77/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sono attualmente gestite a livello centrale ai fini della stabilizzazione del personale avente titolo.

Ad esse si aggiungono le facoltà assunzionali derivanti dall'ampliamento dell'organico, a valere sui fondi a tal fine stanziati dalla L. 178/2020. Queste ultime, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, sono suddivise per profilo e tra le istituzioni, sulla base degli ampliamenti deliberati. Il loro utilizzo, di cui si dirà di seguito, deve comunque prevedere la precedenza per la stabilizzazione del personale precario avente titolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

PRINCIPI GENERALI

Le procedure di concorso possono essere avviate ed espletate solo con riferimento a concrete esigenze di reclutamento. Tali procedure rappresentano un'attività dispendiosa in termini di risorse economiche e umane: laddove un concorso venga svolto senza un'effettiva esigenza si può configurare uno spreco di risorse, suscettibile di contestazione contabile. Non sono infatti previsti dall'ordinamento i bandi volti alla costituzione di graduatorie di soli idonei.

Ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001, il reclutamento avviene di norma a tempo indeterminato.

Il reclutamento a tempo determinato, nello specifico caso delle istituzioni AFAM, è previsto per:

- i profili di coadiutore e assistente (si veda di seguito);
- l'esigenza di reclutare su posto non vacante (ad esempio in caso il titolare sia in aspettativa, congedo, eccetera, o in caso il posto sia stato deliberato dall'Istituzione ma non sia ancora compreso nell'organico di diritto perché manca il decreto del MUR registrato dalla Corte dei conti);
- l'esigenza di reclutare su posto vacante in assenza di facoltà assunzionali per il tempo indeterminato.

COADIUTORI E ASSISTENTI

Fino all'attuazione del Regolamento sul reclutamento del personale AFAM, il reclutamento di coadiutori e assistenti avviene con contratto a tempo determinato. Chi ha maturato 24 mesi di servizio acquisisce il diritto alla stabilizzazione in base all'art. 1-quater del D.L. 250/2005.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda (è competente alla conferma lo stesso Organo che ha stipulato il contratto di lavoro). Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante preesistente all'ampliamento di organico deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).

Il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante creato con l'ampliamento di organico non viene confermato a domanda, perché i posti saranno offerti prioritariamente per i trasferimenti. **Su tali posti è possibile reclutare a tempo determinato prima dei trasferimenti, purché i contratti abbiano come termine il 31 ottobre 2022.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La stabilizzazione del personale che ha maturato i 24 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2020 sarà effettuata nel corso delle prossime settimane.

La stabilizzazione del personale che ha maturato i 24 mesi entro il 31 ottobre 2021 o successivamente potrà essere effettuata in seguito all'autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2021, ma potrà essere richiesta precedentemente a questo Ufficio laddove l'istituzione abbia facoltà assunzionali derivanti dall'ampliamento di organico.

Laddove vi siano facoltà assunzionali derivanti dall'ampliamento in organico e non vi siano coadiutori/assistenti precari, è possibile reclutare anche mediante il passaggio di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001. La procedura è la medesima di quella illustrata nella nota prot. MUR 12480 del 15 settembre 2021.

COLLABORATORI

Il reclutamento di collaboratori può avvenire:

- con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica e in presenza di facoltà assunzionali;
- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), in caso di esigenze temporanee o in assenza di facoltà assunzionali.

Per quanto riguarda i posti inseriti con l'ampliamento dell'organico, sono in corso di approvazione i decreti previsti dall'art. 7, comma 7, del d.P.R. 132/2003. Finché tali decreti non saranno approvati e registrati dalla Corte dei conti, sarà possibile esclusivamente reclutare a tempo determinato. In seguito a tale registrazione, e dopo i trasferimenti del personale amministrativo, sarà possibile anche reclutare a tempo indeterminato, con procedura concorsuale per la quale si rimanda alla sezione "CONCORSO" della nota prot. MUR 12480 del 15 settembre 2021.

Per quanto riguarda le facoltà assunzionali, il cui accantonamento dovrà essere richiesto a questo Ufficio, potranno essere utilizzate quelle derivanti dall'ampliamento dell'organico, a patto che le stesse non siano necessarie per stabilizzare personale precario su posti preesistenti all'ampliamento.

Laddove sia possibile reclutare a tempo indeterminato 2 o più unità di collaboratori (ossia se vi sono 2 o più posti vacanti e vi sono sufficienti facoltà assunzionali), è possibile effettuare la "progressione verticale" di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001: "*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti*". Questa procedura è riservata agli assistenti di ruolo in possesso del titolo di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

accesso alla qualifica di collaboratore e prevede che nel medesimo anno siano reclutate altrettante unità con concorso a tempo indeterminato.

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali (che devono essere richieste a questo Ufficio per l'accantonamento), è possibile anche emanare un bando di mobilità tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, utilizzando la procedura descritta nella sezione "PASSAGGIO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE" della citata nota MUR 12480/2021.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA). Questo si applica anche ai posti creati con l'ampliamento dell'organico.

I posti vacanti su cui non sia in servizio personale precario alla chiusura dell'apposita rilevazione (prevista per il 29 aprile p.v.) sono destinati ai trasferimenti (anche se fosse già bandita una procedura di reclutamento).

Riguardo i posti destinati ai trasferimenti, il CdA può deliberare, entro il 29 aprile, le caratteristiche del profilo specifico (area di appartenenza) per ogni posto vacante, che possono essere le seguenti:

Caratteristica del profilo (Area)	Titolo di studio che garantisce l'accesso (il CdA può deliberare che l'accesso sia garantito anche da altre lauree, ma non può escludere le lauree qui indicate)
Nessun profilo specifico	Laurea (triennale) o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi
Area giuridico-amministrativa	Laurea (triennale) in economia, giurisprudenza, scienze politiche
Area contabile ed economico-patrimoniale	Laurea (triennale) in economia
Area bibliotecaria	Laurea (triennale) in studi umanistici, archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali
Area tecnico-informatica	Laurea (triennale) in informatica, ingegneria
Area dell'informazione e della comunicazione	Laurea (triennale) in studi umanistici, scienze politiche



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

In relazione a queste aree, il CdA può deliberare che sia escluso dai trasferimenti chi non possieda uno dei titoli di studio indicati dal CdA stesso (ad esempio per un posto di collaboratore – area tecnico-informatica può essere escluso un laureato in economia se il CdA ha deliberato che i titoli di studio richiesti sono la laurea in informatica o ingegneria o matematica) o che sia stato reclutato su un posto con caratteristiche incompatibili (ad esempio per un posto di collaboratore – area bibliotecaria può essere escluso chi è stato reclutato con bando specifico su un posto di collaboratore – area informatica). Le lauree contenute nella tabella sopra riportata garantiscono il trasferimento sull'area corrispondente e non possono essere escluse dal CdA. Il CdA può delegare al Presidente l'esclusione di chi non possieda i requisiti, esclusione che dovrà essere comunicata a questo Ufficio con le modalità che saranno successivamente indicate.

DIRETTORE DI RAGIONERIA E DIRETTORE DI BIBLIOTECA (EP/1)

Il reclutamento del personale EP/1 può avvenire:

- con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica e in presenza di facoltà assunzionali;
- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), in caso di esigenze temporanee o in assenza di facoltà assunzionali.

Per quanto riguarda i posti di direttore di biblioteca inseriti con l'ampliamento dell'organico, sono in corso di approvazione i decreti previsti dall'art. 7, comma 7, del d.P.R. 132/2003. Finché tali decreti non saranno approvati e registrati dalla Corte dei conti, sarà possibile esclusivamente reclutare a tempo determinato. In seguito a tale registrazione, vista l'assenza di personale di ruolo che possa partecipare alle procedure di trasferimento, sarà possibile (previa richiesta di accantonamento delle facoltà assunzionali) anche reclutare direttori di biblioteca a tempo indeterminato, con procedura concorsuale per la quale si rimanda alla sezione "CONCORSO" della nota prot. MUR 12480 del 15 settembre 2021. Per la definizione dei titoli di accesso sarà cura di questo Ufficio fornire ulteriori indicazioni operative.

Per quanto riguarda le facoltà assunzionali relative al reclutamento di personale EP/1, il cui accantonamento dovrà essere richiesto a questo Ufficio, potranno essere utilizzate (per concorso da direttore di ragioneria e/o di direttore di biblioteca) quelle derivanti dall'ampliamento dell'organico, a patto che le stesse non siano necessarie per stabilizzare personale precario su un posto EP/1 preesistente all'ampliamento di organico.

Laddove l'istituzione abbia i due posti da EP/1 vacanti e vi siano facoltà assunzionali per entrambi i posti, è possibile effettuare per uno dei due posti la "progressione verticale" di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001: "*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti". Questa procedura è riservata ai collaboratori di ruolo in possesso del titolo di accesso allo specifico profilo EP/1 e prevede che nel medesimo anno sia reclutata l'altra unità EP/1 con concorso a tempo indeterminato.

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali (che devono essere richieste a questo Ufficio per l'accantonamento), è possibile anche emanare un bando di mobilità tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, utilizzando la procedura descritta nella sezione "PASSAGGIO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE" della citata nota MUR 12480/2021.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA). Questo si applica anche ai posti creati con l'ampliamento dell'organico.

I posti vacanti su cui non sia in servizio personale precario alla chiusura dell'apposita rilevazione (prevista per il 29 aprile p.v.) sono destinati ai trasferimenti (anche se fosse già bandita una procedura di reclutamento).

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (EP/2)

Il reclutamento del personale EP/2 può avvenire:

- con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica e in presenza di facoltà assunzionali;

- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), in caso di esigenze temporanee o in assenza di facoltà assunzionali.

Tenuto conto della sussistenza di sufficienti facoltà assunzionali per il reclutamento a tempo indeterminato e che la presenza del direttore amministrativo è un'esigenza stabile di ogni istituzione, su posto vacante occorre procedere con il reclutamento a tempo indeterminato.

Si fa riferimento alla nota prot. MUR 12480 del 15 settembre 2021 in merito al reclutamento con concorso, al passaggio di personale tra amministrazioni diverse, nonché all'attribuzione di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

incarichi ad interim e di mansioni superiori. Al riguardo si specifica che il novellato art. 52 del decreto legislativo 165/2001 non prevede più la riserva dei posti per il personale interno in caso di procedure bandite da più istituzioni consorziate, bensì consente le già illustrate “progressioni verticali” per un massimo del 50% dei posti su cui viene effettuato il reclutamento.

Si ricorda che i posti vacanti di direttore amministrativo devono essere coperti mediante reclutamento e che l’attribuzione di incarichi ad interim o di mansioni superiori riveste natura eccezionale e temporanea. Si sottolinea che entro 90 giorni dall’attribuzione delle mansioni superiori, devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante (mediante concorso o passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). L’attribuzione di mansioni superiori può essere effettuata per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a un anno nelle more della conclusione delle procedure di copertura del posto vacante.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).

Devono inoltre essere sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2021/2022 (ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2021/2022) se è stato bandito un concorso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità (prevista per il mese di aprile).

I posti che invece si sono resi vacanti successivamente ai trasferimenti 2021/2022 sono destinati alla mobilità e solo successivamente possono essere oggetto di procedure di reclutamento.

Le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi confermati in servizio, e quindi ai posti vacanti sottratti alla mobilità sulla base della presente nota, dovranno essere inserite da martedì 26 a venerdì 29 aprile (ore 15) nella sezione riservata “Posti vacanti assegnati alla mobilità / a.a. 2022/2023 Personale TA” per essere successivamente rese pubbliche sul sito <http://afam.miur.it>.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Distinti saluti.



Firmato
digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan